

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, CALVI e RICEVUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1989

Reclutamento straordinario e temporaneo di magistrati da adibire alle funzioni di pretore e sostituto procuratore della Repubblica presso le preture circondariali, per soddisfare le carenze di organico in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'insufficienza delle strutture e particolarmente le carenze di organico dei magistrati sono, come è noto, fra le cause più rilevanti dell'attuale crisi della giustizia.

Ciò rende necessario - soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - sopperire alle gravi carenze di organico con un reclutamento straordinario, che premi e valorizzi al meglio gli apporti di professionalità giuridica.

È a tutti noto il contributo proficuo che, nell'amministrazione della giustizia, presso le preture e i tribunali, apportano i vice pretori e i vice procuratori onorari: essi, oltre a provvedere a tutte le incombenze d'ufficio, tengono

regolari udienze istruttorie e dibattimentali in aggiunta a quelle dei titolari.

Inoltre spesso essi vengono impiegati per l'integrazione dei collegi con garanzia di funzionamento degli organi giudicanti anche nei periodi feriali.

Non dimentichiamo poi che molti di costoro hanno finito per abbandonare la più remunerativa attività forense, essendo l'incarico di vice pretore diventato sempre più oneroso.

Col presente disegno di legge si propone, in primo luogo, la possibilità di conferire in via temporanea le funzioni di pretore e di sostituto procuratore a coloro che attualmente rivestono le funzioni di vice pretore onorario e di vice procuratore onorario.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, la normativa che qui si propone (articoli 2 e 3) mira a rendere possibile un reclutamento straordinario tramite concorso speciale riservato.

Le categorie legittimate alla partecipazione a tale concorso sono quelle dei vice pretori onorari e dei vice procuratori onorari i quali abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni, abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza e inoltre non abbiano superato il quarantesimo anno di età (salve le elevazioni di legge).

Ai fini concorsuali sono valutati come titoli: l'aver retto l'ufficio di pretura per un periodo

continuativo di almeno un anno e l'essere iscritto all'albo degli avvocati.

Le prove d'esame sono costituite da colloqui selettivi su casi pratici in materia costituzionale, penale, civile e amministrativa, i cui criteri di valutazione, punteggio e modalità di svolgimento - in sede unica nazionale - dovranno essere stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Considerata l'urgente necessità di rafforzare e potenziare gli uffici giudiziari al fine di consentire il migliore esito alla riforma del processo penale testè varata, si raccomanda la celere approvazione del provvedimento proposto.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Allo scopo di supplire alle vacanze nell'organico del personale della magistratura addetto alle preture circondariali ed alle sedi distaccate di esse nonchè alle procure della Repubblica presso le dette preture, sono immessi in via temporanea nelle funzioni di pretore e di sostituto procuratore presso la pretura coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti da almeno tre anni nell'albo dei procuratori legali e che rivestano le funzioni di vice pretore onorario o di vice procuratore onorario.

## Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a bandire, per i vice pretori onorari ed i vice procuratori onorari che abbiano i requisiti di cui al comma 2, un concorso speciale riservato per titoli ed esami per la nomina a magistrato di tribunale.

2. Sono ammessi al concorso i vice pretori onorari e i vice procuratori onorari i quali:

a) abbiano esercitato le funzioni per un triennio;

b) abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza;

c) non abbiano superato il quarantesimo anno di età, fatte salve le elevazioni di legge.

3. Sono valutabili ai fini concorsuali i seguenti titoli:

a) aver tenuto le funzioni di reggenza dell'ufficio di pretura per un periodo continuativo di almeno un anno;

b) essere iscritto all'albo degli avvocati.

4. Le prove di esame consistono in colloqui selettivi su casi pratici in materia costituzionale, penale, civile e amministrativa.

5. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento dei colloqui, in sede unica nazionale, ed il punteggio da attribuire sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 3.

1. Al personale di magistratura reclutato ai sensi dell'articolo 1 si applica, per il periodo di durata delle funzioni, il trattamento economico in atto goduto dalla corrispondente qualifica funzionale di magistrato di tribunale, con tutti i successivi miglioramenti economici di legge.

2. Allo stesso personale sono attribuiti lo *status* giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

1. Al personale di magistratura di cui all'articolo 1 è fatto espresso divieto di esercitare qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 5.

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono poste a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.